### Domanda n. 1

Si chiede se l'intermediario senza detenzione, iscritto alla categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, può partecipare alla gara autonomamente, come impresa singola, dimostrando di avere la disponibilità di trasportatori e smaltitori nella misura minima richiesta dal Disciplinare di Gara

### Risposta

Si conferma la possibilità, per l'intermediario senza detenzione, di partecipare alla procedura come impresa singola dimostrando di avere la disponibilità di trasportatori e smaltitori nella misura minima richiesta dal Disciplinare di Gara

#### Domanda n. 2

Si chiedono chiarimenti in merito alla documentazione che dovrà essere prodotta già in sede di partecipazione alla gara: in particolare, l'intermediario dovrà dichiarare di avere la disponibilità di trasportatori e smaltitori, autorizzativi rispettivamente a trasportare e trattare/smaltire il percolato EER 190703? Tale dichiarazione dovrà essere riportata, sia per i trasportatori, che per gli smaltitori, al punto 21 della dichiarazione sostitutiva (Allegato 4) e nella Sezione C della Parte IV del DGUE?

### Risposta

L'operatore economico che partecipa alla procedura dovrà produrre, in fase di compilazione della busta amministrativa, le autorizzazioni previste dai paragrafi da n. 2.4.5 a n. 2.4.10 del disciplinare di gara (si veda pag. 28/29 disciplinare). Il possesso dei requisiti speciali di partecipazione dovrà altresì essere dichiarato in punto di DGUE, rispondendo "si" alla domanda della sezione alfa presente all'interno della parte IV – CRITERI DI SELEZIONE. (si veda pag. 24 del disciplinare) Per ciò che concerne invece il punto n. 21 dell'Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva, il documento prevede la mera facoltà per l'operatore economico di indicare gli estremi delle autorizzazioni di cui ai paragrafi da n. 2.4.5 a n. 2.4.8 del disciplinare a maggior chiarimento di quanto dichiarato in punto di DGUE.

## Domanda n. 3

L'intermediario, in sede di partecipazione alla gara, deve semplicemente limitarsi a dichiarare di avere la disponibilità dei trasportatori e degli impianti di smaltimento o deve comprovare tale disponibilità? Nel caso in cui debba comprovare tale disponibilità, con quale strumento deve dirsi assolto l'onere della prova?

In particolare, il punto 2.4.11 del Disciplinare di Gara riferisce l'obbligo di dimostrazione della disponibilità degli impianti di smaltimento tramite il contratto preliminare di smaltimento soltanto all'Aggiudicatario e non anche all'operatore economico concorrente: pertanto, il contratto preliminare di smaltimento conforme al modello allegato alla documentazione di gara fra l'operatore economico concorrente e l'impianto destinato a ricevere e trattare il percolato deve essere prodotto soltanto all'esito dell'aggiudicazione della gara e solo da parte dell'Aggiudicatario? O deve essere già prodotto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento?

#### Risposta

In fase di partecipazione alla procedura di gara il concorrente dovrà allegare le autorizzazioni previste dai paragrafi da n. 2.4.5. a n. 2.4.10 del disciplinare, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti in punto di DGUE.

Per quanto riguarda invece il contratto preliminare di smaltimento, lo stesso dovrà essere inserito, debitamente compilato e sottoscritto, all'interno della busta B – offerta tecnica.

# Domanda n. 4

Il punto 2.4.5 del disciplinare ammette, sia pure indirettamente, che l'intermediario possa partecipare alla gara con la disponibilità di un trasportatore.

Questa disponibilità in che forma deve essere resa? Se, infatti, allegato alla documentazione di gara, c'è uno specifico modello di contratto preliminare condizionato, con il quale l'impianto di smaltimento concede la propria disponibilità all'operatore economico concorrente a ricevere e smaltire/trattare il percolato, non altrettanto può dirsi per il servizio di trasporto. Quindi: l'intermediario che partecipa alla gara dimostrando di avere la disponibilità di un trasportatore, come deve dimostrare tale disponibilità? In sede di partecipazione alla gara deve limitarsi a dichiarare la disponibilità delle imprese di trasporto? Ed, in caso di aggiudicazione, deve essere prodotto un contratto analogo a quello dello smaltimento o è sufficiente una dichiarazione di disponibilità dell'impresa di trasporto?

# **Risposta**

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara da parte del soggetto intermediario, l'onere della prova circa la disponibilità del trasportatore si considera assolto mediante inserimento, all'interno della busta amministrativa, di copia della certificazione ISO 9001 dei soggetti che eserciteranno le attività di trasporto nonché dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 D. Lgs 152/2006 e successiva dichiarazione in punto di DGUE del possesso del requisito.

In sede di aggiudicazione la Stazione Appaltante provvederà a chiedere le dovute dichiarazioni di disponibilità da parte delle imprese di trasporto indicate.

### Domanda n. 5

L'importo della cauzione provvisoria deve essere calcolato sull'importo contrattuale per la durata quadriennale pari ad € 8.640.000,00 o sull'importo della durata standard biennale pari ad € 4.320.000,00?

### Risposta

L'importo della cauzione provvisoria deve essere calcolato sui due anni di durata del servizio e pertanto sull'importo di euro 4.320.000,00.

### Domanda n. 6

Ai termini dell'art. 7.5 del Disciplinare di Gara, sono a carico dell'Aggiudicatario sia le spese contrattuali, sia le spese di pubblicazione. E' possibile avere una quantificazione, anche indicativa, sia delle spese di pubblicazione, che delle spese contrattuali?

### **Risposta**

Per la procedura di gara in questione non sono presenti spese relative alla sottoscrizione del contratto. Per quanto riguarda invece le spese di pubblicità legale, le stesse vengono stimate in via presuntiva in misura non superiore ad euro 5.000,00.

### Domanda n. 7

Al punto 8.2 del Capitolato Speciale di Appalto è prevista che l'Aggiudicatario debba garantire, nelle situazioni di emergenza, il prelievo, trasporto e smaltimento fino ad un massimo di 300 tonnellate giornaliere di percolato aggiuntive rispetto alle quantità previste nel Programma, alle medesime condizioni economiche.

Questa quantità aggiuntiva da garantire nelle situazioni emergenziali rientra comunque in quella complessiva da garantire ai termini del Punto 7 del Capitolato Speciale di Appalto (500mc/giorno per Casa Rota e 300mc/giorno per Il Pero) o si aggiunge e somma a questa?

In altre parole, nelle situazioni di emergenza, l'Affidatario del servizio può essere tenuto a garantire fino a 1100 mc/giorno (500mc/giorno per Casa Rota, 300mc/giorno per Il Pero + 300 per l'emergenza)? Oppure, diversamente, anche nelle situazioni di emergenza, valgono i limiti massimi per impianto fissati al Punto 7 del Capitolato Speciale di Appalto (quindi, non potranno chiedersi comunque all'affidatario del servizio, anche nelle situazioni emergenziali, più di 500mc/giorno per Casa Rota e più di 300mc/giorno per Il Pero)?

#### Risposta

I termini di cui al punto 7 del capitolato speciale di appalto si riferiscono al limite massimo ordinario giornaliero di percolato da trattare. Tuttavia, in situazioni emergenziali, potrà essere richiesto all'aggiudicatario di provvedere al prelievo, trasporto e smaltimento di tonnellate aggiuntive di percolato, quantificabili fino ad un massimo di 300 giornaliere che, per l'effetto, vanno a sommarsi a quelle ordinariamente da trattare.

# **Domanda**

Il D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara (pag. 20 di 26), con specifico riferimento al rischio chimico/biologico, prescrive i normali DPI per il carico del percolato (guanti rischio chimico, facciale filtrante FFP3, occhiale di protezione, tuta protettiva usa e getta antipolvere).

Diversamente, in entrambi i regolamenti di accesso ai Vs. impianti è previsto che "in merito al rischio di esalazioni durante le operazioni di carico, ancorché i monitoraggi effettuati da CSAi sull'acido solforico abbiano fatto rilevare valori inferiori alle soglie di pericolo, si raccomanda all'azienda fornitrice di adottare tutte le misure operative e/o i DPI atti a minimizzare l'esposizione al rischio dei propri addetti.

Pare pertanto evidente come il DUVRI allegato alla documentazione di gara sia carente nella valutazione del rischio chimico ed, in particolare, del rischio di esalazione e di esposizione ad acido solforico e ad idrogeno solforato durante le operazioni di carico del percolato. Tale valutazione non può essere demandata, come invece parrebbe evincersi dal Regolamento di accesso, al trasportatore, in quanto pertiene in via esclusiva alla Stazione Appaltante, nella propria qualità di Datore di Lavoro/Committente.

Pertanto o tale peculiare rischio c'è, ed allora deve essere valorizzato nel DUVRI e dovranno essere indicati in relazione a tale rischio i DPI idonei per la protezione delle vie respiratorie (tenuto conto che secondo le prescrizioni contenute nelle schede di sicurezza dell'acido solfidrico, l'unico dpi idoneo è l'autorespiratore a circuito chiuso) Se il rischio non c'è, allora deve essere espressamente escluso dalla Stazione Appaltante.

Si chiede, pertanto, di INTEGRARE IL DUVRI con la valutazione del rischio chimico legato alle esalazioni di solfuro di idrogeno, idrogeno solforato e acido solfidrico durante le operazioni di carico del percolato; di prescrivere le misure di prevenzione e protezione idonee in relazione a tale rischio; di individuare i DPI idonei per la protezione delle vie respiratore dell'operatore dell'impresa di trasporto durante le fasi di carico; di quantificare gli ulteriori ONERI a carico del Datore di Lavoro/Committente in relazione a tale peculiare rischio, rettificando la quantificazione già operata e, quindi, l'importo dichiarato in sede di gara.

### Risposta

Con riferimento al quesito posto si precisa che la Stazione Appaltante provvederà ad aggiornare il DUVRI con la maggiorazione degli oneri che saranno riconosciuti all'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto, fermo restando che, per ciò che rileva ai fini della rimessione dell'offerta economica, l'importo stimato a base di gara e soggetto a ribasso rimane del tutto invariato.

### Domanda n. 8

Al punto 8.2 del Capitolato Speciale di Appalto è specificato che, nel caso di servizi emergenziali, l'affidatario deve garantire la disponibilità in situ entro le 24 ore dalla richiesta di intervento.

Diversamente, nel modello Mod A.3 rev.04, predisposto dalla Stazione Appaltante proprio per formalizzare la richiesta di intervento in emergenza, è specificato "Da inviare con preavviso di 12h dal servizio".

Quindi, la richiesta di intervento deve essere formalizzata da CSAI almeno 12H o 24H prima dell'intervento? Dovendo dare prevalenza alla previsione del Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere rettificato il modello predisposto dalla Stazione Appaltante per la richiesta dei servizi in emergenza?

## <u>Risposta</u>

Si conferma che l'affidatario del servizio dovrà garantire la disponibilità in situ entro le 24 ore dalla richiesta di intervento.

## Domanda n. 9

Nelle previsioni di gara, si riscontra una difformità in relazione al metodo di calcolo dei sub-criteri 1a e 1c.

In particolare, ai sensi del punto 2.2.6 del Disciplinare di gara, sembrerebbe che i due sub-criteri testa citati si calcolino, per l'attribuzione del relativo punteggio, con il criterio descritto al punto A: quindi, per il sub-criterio 1a, dividere il numero degli impianti messi a disposizione dall'operatore economico con quelli messi a disposizione nella migliore offerta in relazione allo specifico subcriterio e moltiplicare il risultato di tale divisione per il punteggio massimo attribuito al singolo sub-criterio. Diversamente, nella tabella riepilogativa riportata a pagina 6 e 7 del Disciplinare, sembrerebbe invece che il calcolo del punteggio per il sub-criterio 1a avvenga più semplicemente moltiplicando per 3 punti ogni impianto in più rispetto al minimo richiesto di 2 fino ad un massimo di 7 impianti.

I criteri sono divergenti. Se, infatti, supponiamo che l'operatore economico concorrente abbia indicato 2 impianti in più e l'offerta migliore tra tutte quelle presentata preveda 4 impianti in più, applicando il primo criterio, dovremmo dividere 2 per 4 = 0,5 \* 15 = 7,50; se invece applichiamo il criterio indicato nella tabella (nr. di impianto in più rispetto ai 2 minimi richiesti per 3), il punteggio attribuito allo stesso concorrente sarebbe 6 (e non più 7,50).

Le stesse considerazioni e la medesima divergenza si riscontrano in relazione al sub-criterio 1c; al punto 2.2.6 del Disciplinare di Gara, viene ribadito lo stesso criterio sub A), quindi dividere il numero dei mezzi superiori ai 10 minimi richiesti offerti dall'O.E. per quelli messi a disposizione nella migliore offerta presentata e moltiplicare il risultato della divisione per il punteggio massimo. Diversamente nella tabella, il punteggio attribuito per il sub-criterio 1c verrebbe più

semplicemente calcolato moltiplicando i mezzi superiori ai 10 minimo per 0,6 punti. SI CHIEDE PERTANTO ALLA STAZIONE APPALTANTE DI SPECIFICARE CON ESATTEZZA QUALE METODO DI CALCOLO VERRA' IMPIEGATO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN RELAZIONE AL SUB-CRITERIO 1a e 1c.

## **Risposta**

Si precisa che ai fini dell'attribuzione di punteggio di cui ai subcriteri 1a e 1c saranno applicate le formule riportate all'interno della tabella presente a pag. 6 e 7 del disciplinare di gara, non tenendo in considerazione quanto previsto al paragrafo 2.2.6 della lex specialis

## Domanda n. 10

In relazione al criterio 1c, si chiede di sapere se nel numero dei mezzi messi a disposizione vengono considerati sia i trattori che i semirimorchi cisterna, oppure 1 mezzi = trattore + semirimorchio.

### Risposta

La valutazione del criterio 1c è tesa a misurare la disponibilità di mezzi per il ritiro del percolato, pertanto il semirimorchio è considerato come mezzo solo se abbinato al trattore.